



## CHIARIMENTI

**OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di una Camera di prova per sistemi di controllo ambientale del comfort e della qualità dell'aria Modulo "Office" - CIG: 9389943A16**

### Chiarimento 4

In riferimento all'art. 13 dello schema di contratto "Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte. In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto, qualora, nel corso dell'esecuzione, il servizio oggetto di affidamento si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006", si chiede conferma che nel caso citato dall'articolo alla società esecutrice del contratto risolto verranno riconosciute le garanzie indennitarie previste in caso di recesso dall'art. 109 D. Lgs. 50/2016 al quale si rinvia.

### Risposta

In via preliminare si evidenzia che la condizione risolutiva prevista nel caso sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte risponde ad un preciso obbligo normativo previsto dall'art. 1, c. 3 della Legge 135/2012, nella parte in cui dispone che *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*.

Nello specifico, tuttavia, appare remota la possibilità che nel corso dell'esecuzione del contratto affidato mediante autonoma procedura la condizione risolutiva si verifichi, ovvero che sopraggiunga una convenzione Consip o della centrale di committenza regionale in grado di soddisfare lo specifico fabbisogno dell'Amministrazione.

L'oggetto dell'affidamento, pur costituito da diverse prestazioni, è unico e inscindibile ed è connotato da un'elevata specificità tecnica che lo rende idoneo a costituire oggetto di una convenzione a carattere generale. Trattasi infatti di fornitura particolarmente complessa e articolata, dove risulta alquanto improbabile che vengano attivate convenzioni CONSIP e dalla committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) a cui l'Amministrazione possa aderirvi.

Per le medesime ragioni, appare remota l'ipotesi del recesso disciplinato al comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 137/2012.

Ufficio Appalti